

**APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI
D'OPERA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO,
AREZZO (AR) – CIG A00D82D5A8**

- CAPITOLATO D'ONERI -

Arezzo, Settembre 2023



CAPITOLO 1

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio da autotrazione per i mezzi d'opera (pale gommate, vagli, trituratori, muletti, etc.) operanti presso l'Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR).

Il quantitativo di gasolio consumato in un anno dai mezzi di che trattasi ammonta a circa **177.000 kg**. Tale ammontare, peraltro, è da intendersi meramente indicativo, dipendendo dall'effettiva attività dei mezzi d'opera in parola.

La Stazione appaltante non assume alcun obbligo in merito al quantitativo minimo di gasolio che sarà richiesto all'appaltatore nel corso della durata contrattuale, dipendendo dalle esigenze che di fatto si verificheranno.

Per contro, ricorrendone la necessità, nel corso di validità contrattuale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la consegna di maggiori quantitativi, agli stessi patti e condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale (c.d. "quinto d'obbligo").

La fornitura dovrà essere effettuata con autocisterna franco Impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo, ed include, pertanto, il trasporto e lo scarico del gasolio nel serbatoio di stoccaggio dell'Impianto di San Zeno.

L'appaltatore dovrà consegnare le quantità di gasolio che saranno di volta in volta richieste dalla Stazione appaltante, come meglio più oltre descritto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in **mesi 12** (dodici) decorrenti dalla data del contratto d'appalto.

Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di proroga, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino al subentro, entro il termine di durata massima della proroga, del nuovo contraente.

ART. 3 – SPECIFICHE DI FORNITURA

Il gasolio da fornirsi deve possedere, al momento dello scarico, le caratteristiche chimico-fisiche stabilite dalla norma UNI EN 590:2017.

La densità a 20 °C dovrà essere inferiore a 845 kg/m³.

CAPITOLO 2 ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 4 – INIZIO FORNITURA

Il rapporto di fornitura ha inizio con la sottoscrizione del contratto d'appalto

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare la consegna del prodotto sin dalla data di sottoscrizione del contratto.

Non è consentito il differimento dell'inizio dell'attività di fornitura per alcun motivo.

ART. 5 – LUOGO DI CONSEGNA

Il gasolio dovrà essere consegnato, a cura e spese dell'appaltatore, franco Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, sito in Strada Vicinale dei Mori snc, Località S. Zeno, Arezzo (AR).

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura avverrà con distinte consegne, su richiesta scritta della Stazione appaltante.

Le richieste saranno formulate dalla Stazione appaltante in base alle effettive esigenze dell'Impianto.

Il quantitativo ordinariamente richiesto per ciascuna consegna è, in genere, di 2.000 kg.

La Stazione appaltante richiederà la consegna con un anticipo non inferiore a un giorno feriale (sabato escluso).

Verrà richiesta la consegna esclusivamente in giorni feriali (sabato incluso).

La richiesta della Stazione appaltante verrà inviata mediante posta elettronica.

La richiesta indicherà il quantitativo da fornire e la data in cui dovrà avvenire la consegna.

L'appaltatore, nel giorno stabilito, potrà effettuare la consegna in orario a propria scelta, purché compreso tra le ore 08:30 e le 18:30.

I termini di consegna hanno carattere perentorio; eventuali ritardi daranno luogo

all'applicazione delle penali più oltre previste.

ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA

La consegna del gasolio dovrà avvenire mediante autocisterna dotata di pompa ausiliaria per il trasferimento del prodotto nella cisterna di stoccaggio.

Il trasporto e lo scarico del gasolio sono a totale onere e cura dell'appaltatore.

Durante le operazioni di scarico il personale della Stazione appaltante non interverrà in alcuna operazione.

L'appaltatore si impegna ad effettuare la consegna del gasolio nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di carburanti, trasporto e tutela ambientale.

Per la circolazione all'interno dell'Impianto di San Zeno e per lo scarico del gasolio l'appaltatore dovrà seguire scrupolosamente la segnaletica, le disposizioni del DUVRI e le istruzioni impartite dalla Stazione appaltante.

In caso di riscontrate violazioni a quanto prescritto dai precedenti due capoversi, la Stazione appaltante avrà facoltà di allontanarne immediatamente dall'Impianto di San Zeno il personale dell'appaltatore; in caso di violazioni gravi o ripetute, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore.

L'appaltatore assume, tra l'altro ed in particolare, ogni responsabilità riguardo eventuali sversamenti di gasolio così come riguardo a danni causati alla Stazione appaltante e/o a terzi nel corso delle attività di consegna.

Generalmente l'autocisterna, giunta all'Impianto di San Zeno, può procedere immediatamente allo scarico. Qualora, per cause eccezionali non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le Parti al termine delle operazioni di scarico del gasolio, il tempo occorso per il completamento delle operazioni di scarico fosse superiore a tre ore continuative, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di sosta successiva alla terza.

CAPITOLO 3

VERIFICA DEL PRODOTTO – PENALITÀ

ART. 8 – VERIFICA DEL PRODOTTO

A insindacabile giudizio della Stazione appaltante, in occasione delle consegne potrà essere prelevato un campione di gasolio da parte del personale dipendente della Stazione appaltante, in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna.

Su tale campione, se ritenuto opportuno da parte della Stazione appaltante, potrà essere immediatamente eseguito un controllo di densità del prodotto. Se la densità, a 20 °C, risulterà pari o superiore a 845 kg/m³, il carico sarà subito respinto.

Sul campione prelevato la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ogni analisi di laboratorio ritenuta utile a verificare la rispondenza del prodotto alle specifiche contrattuali.

ART. 9 – PENALITÀ PER PRODOTTO NON CONFORME

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti eseguiti, venga riscontrata una densità del gasolio, a 20 °C, pari o superiore a 845 kg/m³, o comunque la non rispondenza del prodotto alle specifiche contrattuali, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere, a propria cura e spese, a ritirare il prodotto consegnato e a sostituirlo, entro 24 ore, con uno conforme.

In ogni caso, qualora sia accertata la non conformità del prodotto, la Stazione appaltante avrà facoltà di precedere immediatamente e senza necessità di costituzione in mora alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, con le conseguenze di legge.

E fatto sempre salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno, diretto o indiretto, subito a causa dell'inadempienza dell'appaltatore.

ART. 10 – PENALITÀ PER RITARDI

In caso di ritardo sulla data di consegna comunicata dalla Stazione appaltante ai sensi del precedente art. 6, verrà applicata all'appaltatore una penale pecuniaria pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno naturale di ritardo.

Ferma restando la penale di cui sopra, qualora il ritardo superi le 48 ore consecutive è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora, con le conseguenze di legge.

CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo d'appalto è stabilito "a misura" e verrà liquidato applicando alle quantità di gasolio (misurate in kg) effettivamente e regolarmente consegnate dall'appaltatore il prezzo unitario determinato ai sensi del presente articolo per ciascuna consegna.

- a) Per la determinazione delle quantità consegnate, farà esclusivamente fede il quantitativo misurato dalla pesa dell'Impianto di San Zeno, periodicamente tarata ai sensi di legge.
- b) Il prezzo unitario da applicarsi alla singola consegna verrà determinato utilizzando la tabella "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili", voce "Gasolio auto", pubblicata dal Ministero della transizione ecologica sul sito <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti>, riferita alla settimana di consegna, applicando la seguente formula:

$$P.U. \text{ €/kg} = (((\text{NETTO} + \text{ACCISA}) / 835) + 0,10) - \text{SCONTO}$$

dove:

- P.U. €/kg = prezzo unitario al kg da applicare alla quantità di gasolio consegnata;
- NETTO + ACCISA = sommatoria degli omonimi valori indicati nella rilevazione ministeriale, voce "Gasolio auto", relativa alla settimana di consegna;
- 835 = coefficiente di trasformazione da 1.000 litri a 1 kg (essendo il prezzo in tabella espresso in € per 1.000 litri);
- 0,10 = €/kg 0,10 per oneri di trasporto e carico;
- SCONTO = sconto €/kg offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Il risultato della formula sarà troncato al terzo decimale, senza arrotondamenti.

Al corrispettivo come sopra calcolato andranno aggiunti gli oneri di sicurezza, nella misura indicata nel DUVRI, e l'IVA di legge.

Il corrispettivo come determinato ai sensi del presente articolo s'intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, per l'intera durata del contratto.

ART. 12 – QUANTIFICAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La quantificazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore avverrà con cadenza mensile, come segue.

- Quantificazione

Entro la fine di ciascun mese solare, la Stazione appaltante quantificherà, con la modalità indicate al precedente articolo, la prestazione eseguita dall'appaltatore nel mese precedente e

redigerà lo Stato avanzamento contratto (SAC).

Lo Stato avanzamento contratto sarà trasmesso all'appaltatore affinché provveda alla sua sottoscrizione entro 5 giorni. La mancata sottoscrizione entro tale termine preclude la possibilità di iscrivere eventuali riserve.

Entro 7 giorni dalla firma del SAC da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante emetterà il Certificato di pagamento (CP).

L'importo pagabile all'appaltatore sarà esclusivamente quello risultante dal CP.

- Fatturazione

Con riferimento a ciascun mese solare di effettuazione delle consegne, l'appaltatore emetterà un'unica fattura differita con "data fattura" ultimo giorno del mese medesimo.

Qualora l'importo fatturato non risultante conforme a quello indicato nel corrispondente CP successivamente emesso dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere alla rettifica della fattura.

Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica al presente appalto la disciplina inerente alla scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment).

- Pagamento

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

ART. 13 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33, All.to II.14, D.Lgs, 36/2023, trattandosi di appalto il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, NON sarà corrisposta anticipazione contrattuale.

CAPITOLO 5

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla Stazione appaltante le seguenti garanzie e polizze assicurative:

1. **Garanzia definitiva** di cui all'art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

2. **Polizza RCT/RCO aziendale** con i seguenti massimali minimi:

- RCT: € 2.000.000,00;

- RCO: € 1.000.000,00;

unitamente a copia dell'ultima quietanza di premio pagato.

CAPITOLO 6

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 15 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la riserva (cioè, la contestazione) che egli intenda formulare.

Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate, a mezzo posta elettronica certificata (pec), dall'appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l'appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio.

Le riserve, come sopra formulate, sempre a pena di decadenza, devono essere trascritte dall'appaltatore sullo Stato avanzamento contratto (SAC) immediatamente successivo all'insorgenza del fatto lamentato. Sempre a pena di decadenza, tutte le riserve iscritte dovranno altresì essere confermate nell'ultimo SAC.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata dall'appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Sulle riserve dell'appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 90 giorni dal termine del contratto. È preclusa all'appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.

Qualora la Stazione appaltante non si esprima entro il termine di cui sopra, le riserve si intendono respinte.

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'appaltatore si impegna inoltre:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ad esporre sulle fatture il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura.

ART. 17 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito

aziendale www.aisaimpianti.it.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ SOCIALE

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave

rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di “rivelazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al

contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.